

**Legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 (BUR n. 45/2003) -
Testo storico**

**NORME PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA
PIANURA VENETA**

Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:

- a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
- b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;
- c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
- d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
- e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.

Art. 2 - Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:
- a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - b) i consorzi di bonifica;
 - c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, non aventi carattere di impresa.

Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti interventi di:

- a) impianto e ripristino boschi di pianura;
- b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
- c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;
- d) comunicazione e divulgazione sull'utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.

2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 2, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. Le superfici boscate realizzate con il contributo di cui alla presente legge non possono essere ridotte nella loro estensione.

Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi

al finanziamento di cui all'articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un'area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;
- b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un'area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento.

2. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.

3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all'Azienda regionale Veneto Agricoltura, unitamente a un progetto preliminare che definisca gli interventi che si intendono realizzare.

4. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

5. La Giunta regionale determina, sulla base delle graduatorie approvate, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.

6. L'Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.

Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:

- a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a contributo;
- b) le modalità per la erogazione dei contributi;

c) il contributo da assegnare all'Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.

2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 7 - Disposizione finanziaria e finale.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2003 e in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004 e 2005, si utilizzano le risorse allocate all'u.p.b. U0095 "Risorse forestali" incrementate mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento" partita n. 13 "Interventi per la realizzazione di boschi nella pianura veneta" per competenza e per cassa per l'esercizio 2003 e per sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0011 "Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini" del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003 - 2005.